

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER LA SEDE DELLA CONSIP S.P.A., NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI "SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - ID 1991

PREMESSO CHE

- il contratto attuativo emesso dalla Consip S.p.A. in adesione alla Convenzione FM3 scadeva il 30/10/2017;
- erano incerti i tempi di aggiudicazione della gara Facility Management - Edizione 4 ("FM4"), in quanto la medesima è stata interessata da gravi sopravvenienze che hanno comportato ritardi indipendenti dalla volontà della Consip S.p.A. nel normale iter di aggiudicazione;
- non risultando imminente l'aggiudicazione della gara FM4 e conseguentemente l'attivazione del lotto d'interesse (lotto 11) ed avendo necessità di garantire la continuità dei servizi di pulizia e igiene ambientale e di altri servizi di ausiliariato per la propria sede, Consip S.p.A. ha deliberato di acquisire i suddetti servizi attraverso un Appalto Specifico, indetto in data 20/03/2018, nell'ambito del Bando istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni;
- nella documentazione di gara (art. 13, comma 7 delle condizioni generali di contratto) è stato previsto, che: *"7. L'Amministrazione Contraente potrà recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto nell'ipotesi in cui nel corso del periodo di validità ed efficacia di detto Contratto - anche a seguito di eventuale proroga o incremento o diminuzione del predetto importo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - venga attivata dalla stessa Consip la Convenzione Facility Management - Edizione 4, ad oggi in via di definizione. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione contraente"*, risultando evidentemente più confacente alle proprie esigenze acquisire un servizio integrato;

PREMESSO ANCORA CHE

- a distanza di quasi due anni da quanto è stato indetto l'AS in questione il procedimento di gara non è ancora concluso;



- in data 11/10/2019, è stato aggiudicato (ed attivato in data 24/02/2020) dalla Consip S.p.A. il Lotto 11 (Comune di Roma, escluso I Municipio) della Convenzione Facility Management - Edizione 4 - che risponde pienamente alle esigenze della Scrivente, prevedendo l'affidamento di Servizi di governo, Servizi di Manutenzione Impianti (tra cui Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori, Manutenzione Impianti Antincendio, Manutenzione Impianti di Sicurezza e Controllo Accessi, Manutenzione Reti, Presidio Tecnologico, Reperibilità), Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale (tra cui Servizio di Pulizia, Disinfestazione, Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali, Giardinaggio, Presidio di Pulizia), altri Servizi Operativi (tra cui Servizio di Reception, Facchinaggio Interno, Facchinaggio Esterno/Traslochi e Minuto Mantenimento Edile);
- l'attuale disponibilità della Convenzione FM4 lotto 11 configura una situazione di fatto sopravvenuta, non presente al momento dell'indizione dell'AS, che impone di rivalutare l'interesse pubblico originario;
- i prezzi offerti dal Fornitore aggiudicatario della gara FM4 risultano convenienti in termini economici e in linea con quanto è nelle disponibilità della Consip S.p.A.;
- la modalità di adesione alla Convenzione FM 4, prevedendo per il Servizio di Pulizia oltre alle *Attività ordinarie predefinite*, le *Attività ordinarie integrative* e le *Attività straordinarie a richiesta*, consente alla Consip S.p.A. di personalizzare i servizi alla stregua di quanto stabilito nella procedura in questione;
- inoltre, Consip S.p.A. ha oggi la necessità di acquisire servizi connessi alla manutenzione di alcuni degli impianti della sede, oggetto della Convenzione FM4; l'affidamento dei servizi oggetto dell'AS comporterebbe la necessità di acquisire separatamente i suddetti servizi di manutenzione, con un evidente pregiudizio per la Scrivente e con violazione dei principi di economicità e buon andamento, oltre alla perdita dei vantaggi legati all'acquisizione di servizi integrati;
- l'adesione alla Convenzione FM 4, inoltre, rende disponibile in tempi rapidi un Fornitore in grado di assicurare la continuità delle attività istituzionali, e non, della Consip S.p.A.;
- non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'AS, non si configura in capo ai concorrenti alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della stessa, a maggior ragione in questo caso in cui la *lex specialis* ha previsto la facoltà di recesso dal contratto, in caso di attivazione della Convenzione FM4, clausola che i concorrenti hanno accettato partecipando alla procedura;

PRESO ATTO

- che la Consip S.p.A. è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine



di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;

- che la revoca intervenuta durante l'espletamento della procedura di gara, compresa la fase di aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca della procedura di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;
- che prima dell'aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante resta libera di intervenire sugli atti di gara, con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato, senza dovere sottostare a dette forme in quanto il concorrente o l'aggiudicatario provvisorio vanterebbe solo una aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento (cfr. *ex multis* CdS, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019; CdS, sez. III, 06.08.2019 n. 5597; TAR Campania 11 novembre 2019, n. 5368; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 novembre 2018 n. 304; TAR Campania, sez. III, 02/03/2018, n.1350)

VISTI

- tutti gli atti della procedura di gara in corso;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, e s.m.i.

CONSIDERATO

- pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all' art. 97 della Costituzione, addivenire alla revoca della richiamata procedura di cui all'oggetto;
- di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quiquies* della Legge n. 241/1990;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

CONSIP S.P.A.

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 21 *quiquies* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., alla revoca in autotutela dell'A.S. di cui all'oggetto e di tutti gli atti, presupposti e successivi, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, e in particolare per un mutamento della situazione di fatto, non presente al momento dell'indizione dell'AS e di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che risulta soddisfatto con modalità più efficaci ed efficienti mediante l'integrazione dei servizi e la gestione unitaria del contratto prevista dalla Convenzione FM4;



- di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti, ancora in gara, non configurandosi in capo agli stessi alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura;
- di non prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della procedura in oggetto interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non si è perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante;
- di considerare le cauzioni provvisorie, prodotte dai concorrenti, prive di efficacia;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti www.acquistinretepa.it e www.consip.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)